



# COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Prov. di Reggio Calabria)

89011 - Corso Vittorio Emanuele II

Tel. (0966) 374011 int 248 - Fax (0966) 371454

Pec: [protocollo@comunebagnara.it](mailto:protocollo@comunebagnara.it) – email:

[g.marino@comune.bagnaracalabra.rc.it](mailto:g.marino@comune.bagnaracalabra.rc.it)

---

---

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO

(Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 18.11.2021)

## **ART. 1 - PRINCIPI GENERALI**

**1.** Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Bagnara Calabria, come disciplinato dalle norme vigenti dei contratti collettivi nazionali (*artt. 45 e 46, CCNL 14 settembre 2000, art. 26, CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018*).

**2.** Il Comune di Bagnara Calabria, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale), nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente), il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto.

**3.** I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità monetarie e non sono cedibili a terzi.

**4.** Dopo la consegna al personale che ne ha diritto, la responsabilità dell'utilizzo dei buoni pasto ricade interamente sullo stesso personale e, nel caso in cui si verifichi un evento che non ne consenta l'utilizzo, i buoni non possono essere riemessi, salvo quanto previsto al successivo art. 6.

## **ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA**

**1.** Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto o autorizzati dal Comune di Bagnara Calabria.

## **ART. 3 - DIRITTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA**

**1.** Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché le altre figure contemplate all'art. 1, comma 2.

**2.** Per poter fruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrano tutti i seguenti presupposti:

a) il dipendente deve essere in servizio effettivo e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;

b) il dipendente deve avere prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, in una delle modalità previste ai commi successivi del presente articolo, effettuare una pausa pranzo non superiore a 2 ore e non inferiore a 30 minuti nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio;

c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. L'ampiezza della fascia pausa pranzo tiene conto dei vari profili e orari individuali assegnati sulla base delle articolazioni dell'orario di servizio vigente.

**3.** Il diritto a usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su due giorni settimanali con rientri pomeridiani), purché siano prestate

nella giornata almeno 6 ore e trenta minuti complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità.

**4.** Il diritto spetta anche a tutti i lavoratori che effettuano lavoro straordinario , limitatamente al budget autorizzato dalla Giunta Comunale annualmente ad ogni UOC, debitamente e preventivamente autorizzato ad ogni dipendente dal Responsabile apicale dell'Unità Organizzativa Complessa o in caso di assenza dal Segretario Comunale, in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 6 ore e 30 minuti di lavoro presso l'ente di appartenenza , con un massimo di ulteriori due buoni settimanali.

**5.** Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a complessive 6 ore e 30 minuti nella giornata e rispettano la pausa di almeno mezz'ora e di massimo due ore.

**6.** Nel caso in cui i dipendenti adibiti al servizio di polizia locale svolgono orario di servizio spezzato, rimangono confermate le modalità di attribuzione del buono pasto purché la prestazione effettiva (esclusa la pausa pasto) sia almeno di 6 ore e 30 minuti.

**7.** Nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL 14 settembre 2000, i dipendenti che svolgono il servizio di Polizia locale, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, ferma restando l'attribuzione del buono pasto per soli due giorni a settimana, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

**8.** Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzati. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano. Non saranno attribuiti buoni pasto a chi non abbia correttamente adempiuto, nel modo su indicati, alle operazioni di timbratura.

**9.** Non concorrono al raggiungimento delle 6 ore e 30 minuti utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, ancorché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina e il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

**10.** Concorrono al raggiungimento delle 6 ore e 30 minuti utili per avere diritto al buono pasto i permessi concessi ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, a ore per giorno e ai permessi sindacali previsti dalla contrattazione collettiva, purché le prestazioni lavorative effettivamente rese siano distribuite tra la mattina e il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo e comunque non spettano complessivamente più di due buoni a settimana.

#### **ART. 4 - ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI MENSA**

- 1.** Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, indipendentemente dalla natura dell'assenza, o nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano, e nei periodi elettorali.
- 2.** Non si eroga il buono pasto ai dipendenti in missione che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti.

#### **ART. 5 - VALORE E UTILIZZO DEL BUONO PASTO**

- 1.** Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00 (sette euro ) nel rispetto del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - Art. 5 - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni comma 7. Futuri adeguamenti normativi saranno possibili, con successiva formale adozione di deliberazione della Giunta Comunale, per il limite da stabilire entro l'importo massimo previsto dalla legge.
- 2.** Il buono pasto:
  - deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
  - non è cedibile, commerciabile o convertibile in denaro;
  - può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, presso gli esercizi convenzionati.

#### **ART. 6 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO**

- 1.** I buoni pasto devono essere conservati con la dovuta diligenza. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'Amministrazione Comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente di P.G. , contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.
- 2.** In caso di deterioramento imputabile alla condotta del dipendente, non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione di quelli deteriorati.

#### **ART. 7 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO**

- 1.** L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti si effettua di norma entro il mese successivo a quello di riferimento, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle presenze effettive come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze e il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli articoli 3 e 4.
- 2.** I buoni pasto sono consegnati a ogni dipendente avente diritto da parte del Responsabile del servizio finanziario o suo delegato, ogni mese, o in periodi diversi trimestrali, semestrali, ma comunque entro l'ultimo giorno dell'anno, previa sottoscrizione di apposito tabulato, al fine di poter permettere gli opportuni controlli.
- 3.** I buoni pasto sono conteggiati e trasmessi dal Responsabile del servizio personale al Responsabile del servizio finanziario sulla base dei rientri effettuati in ogni mese di riferimento,

come risulta dalle marcature del tesserino magnetico e la consegna è effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto.

4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e, se non utilizzati entro tale data, possono essere restituiti e sostituiti solo se preventivamente concordato con la ditta fornitrice.

#### **ART. 8 - TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA**

1. Il valore nominale del buono pasto elettronico non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo di € 8,00 e fino all'importo giornaliero di € 4,00 il buono pasto cartaceo (ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR e Parere Agenzia Entrate n. 122/2021; oltre tale limite, la differenza forma reddito imponibile ed è assoggettato alle ritenute di legge.

2. L'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero di euro 8,00 per il buono pasto elettronico ed € 4,00 per il buono pasto cartaceo ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 2; In questo caso il Responsabile del servizio finanziario incaricato all'erogazione dei buoni pasto verifica mensilmente il tabulato dei buoni erogati al personale avente diritto.

#### **ART. 9 – SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Segretario Comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio nei giorni e nelle ore di rientro pomeridiano e con un massimo di due buoni settimanali. Non essendovi obbligo di rilevazione delle presenze del Segretario Comunale, l'effettiva prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dall'ufficio personale mediante sottoscrizione di specifica attestazione, controfirmata dal Segretario Comunale.

#### **ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione, e si intende abrogata ogni altra disposizione in merito.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni dei contratti collettivi vigenti e successivi.